

Allegato B

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER I SINGOLI COMPENSORI REGIONALI

AREZZO

1) Limitazioni per l'esercizio venatorio nelle Z.P.S. del comprensorio di Arezzo:

ZPS “Valle dell'Inferno e Bandella”:

I divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

Aree Contigue, approvate con precedenti atti dalla Provincia di Arezzo, delle ZPS “Valle Dell’Inferno e Bandella” e “Ponte Buriano – Penna”:

- divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle;

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell’area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2026 compreso;

- limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi, nella zona segnalata dell’Area contigua;

- divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto “scaccio”) al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale.

2) Divieti particolari di caccia:

FIUME ARNO: divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume Arno .

SENTIERO DELLA BONIFICA

Vista la classificazione ai sensi degli articoli 2 e 3 del nuovo Codice della Strada della pista ciclabile denominata “Sentiero della bonifica”, a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.

3) Caccia nel mese di gennaio

La caccia vagante nel mese di gennaio 2026 è consentita, sia senza cane sia con l'uso di non più di 2 cani da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci) lungo i corsi d’acqua (non oltre i 50 metri “dal limite delle acque”), nelle colmate e nelle zone di pianura sotto elencate:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
CANALE M. della CHIANA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94;
FIUME TEVERE	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME MARECCHIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME CERFONE:	dal confine con l'Umbria al confine con il Comune di Arezzo;
FIUME SINGERNA	dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio;
TORRENTE PRESALE	dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia;
TORRENTE SOVARA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
FIUME FOGLIA	per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia;
TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA	a valle della strada regionale n.71;
TORRENTE NICCONE	dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria;
TORRENTE ESSE	nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana;
LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO	
COLMATE	Lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolio, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine

	destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte, Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratonì. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce.
ZONA DI PIANURA: VALTIBERINA	dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con L'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45.
ZONA DI PIANURA: VALDICHIANA	Dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S.Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo

4) Progetto di studio sulla lepre

Le lepri catturate nelle Z.R.C. del Comprensorio di Arezzo e successivamente liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tali marche di riconoscimento al Settore attività Faunistico venatoria, sede territoriale di Arezzo (contatti telefonici: 055/4382631 e 055/4382613)

FIRENZE

CACCIA NELLE ZPS:

Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Firenze identificate come “Stagni della Piana Fiorentina”, “Padule di Fucecchio”, “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone” e “Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia”, i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2026, nel Comprensorio di Firenze la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree palustri di cui alla cartografia scaricabile sul Sito della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/caccia-e-pesca>

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Padule di Fucecchio”:

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

GROSSETO

Per il mese di gennaio, oltre a quanto definito dal punto 4) del Deliberato, la caccia ai Palmipedi, Rallidi e Trampolieri in forma vagante anche con l'uso del cane è consentita solamente nelle seguenti zone:

- zone palustri o assimilabili del Comprensorio e lungo i corsi d'acqua compresi fra la ferrovia (Roma - Grosseto - Pisa) ed il mare nei comuni di Castiglione della Pescaia, Scarlino, Grosseto, Orbetello e Capalbio;
- nel Lago dell'Accesa in Comune di Massa Marittima;
- nella zona palustre in località Voltina, agro di Istia d'Ombrone, nel Comune di Grosseto così delimitata : dalla località Istia d'Ombrone, strada delle Conce (campo sportivo) fino all'incrocio con la strada provinciale per Campagnatico – lungo detta strada fino al confine di Comune – lungo il confine fino al fiume Ombrone – fiume Ombrone fino ad Istia d'Ombrone.

L'esercizio venatorio in tutte le aree contigue (art. 23 della LRT 3/94), ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, si svolge nella forma della caccia controllata e il prelievo delle specie faunistiche è soggetto alle seguenti prescrizioni:

il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 15 capi di selvaggina migratoria di cui:

- a) Trampolieri, Rallidi, Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
- b) beccacce non più di 2 capi;

Nell'area contigua alla Riserva Naturale Laguna di Orbetello le riduzioni di capi di cui sopra valgono in tutta l'area ad esclusione della porzione ricadente nella AFV "Laguna di Orbetello" nella quale il prelievo delle specie avviene così come stabilito per tutto il territorio destinato alla caccia programmata e secondo il piano approvato dalla Regione.

Le giornate di caccia, escluse le battute di caccia al cinghiale, svolte all'interno delle aree contigue non dovranno superare complessivamente il numero di 30.

Non sono assoggettati alla limitazione delle 30 giornate di caccia nelle aree contigue, disposte al punto precedente, i cacciatori residenti nei comuni che abbiano porzioni di territorio ricadente nell'area contigua.

LIVORNO

Divieto di caccia alla pernice rossa sull'intero territorio cacciabile dell'Isola d'Elba.

Nelle isole dell'Arcipelago Toscano è fatto divieto di esercizio della caccia in pre-apertura.

Divieto di caccia alla starna nel territorio a caccia programmata dell'ATC Livorno 9, come da richiesta dello stesso ATC.

LUCCA

E' vietato l'impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 “ Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ”.

E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria all'interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all'interno del Parco) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito, ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, nelle modalità indicate negli atti emanati dal Parco ed in particolare nell' Allegato “2.1.d” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 “TITOLO II - Direttive per le aree contigue oggetto d'intesa Art. 3 - Caccia” e reperibili al seguente link:

https://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/pianificazione_governo_territorio/piano_parco_2016/documenti_piano/piano_2016_direttive_aree_contigue.pdf

AVVERTENZA: a seguito dell'entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web:

<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html>

L'esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale “Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli” così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l'esercizio venatorio si svolge nel modo seguente:

- a) il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui
 - Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi;
 - beccacce non più di 2 capi;
- b) il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare:
 - Palmipedi 20 capi;
 - lepri 5 capi;

c) il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all'interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Lago di Sibolla”:

Per le limitazioni al prelievo venatorio si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

MASSA

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito, ferme restando le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale, nelle modalità indicate negli atti emanati dal Parco ed in particolare nell'Allegato “2.1.d” alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016 “TITOLO II - Direttive per le aree contigue oggetto d'intesa Art. 3 - Caccia” e reperibili al seguente link:

https://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/pianificazione_governo_territorio/piano_parco_2016/documenti_piano_parco_2016_direttive_aree_contigue.pdf

La disciplina del prelievo venatorio nei territori individuati dall' ATC come A.R.P.V - Area di Razionalizzazione del Prelievo Venatorio denominati:

- “Lunigiana” (ovvero tutto il Comprensorio di Massa ad esclusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso)
- “Piastorla” (Comune di Fivizzano)
- “Spicciano” (Comune di Fivizzano)

sono reperibili sul sito istituzionale dell'ATC Massa 13 al seguente link:

<https://atcms13.it/>

Dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 le battute di caccia alla volpe con l'uso del cane da seguita dovranno essere autorizzate dall'ATC.

PISA

Nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2026 la caccia alle specie: cesena, colombaccio, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio e tordo sassello, è consentita esclusivamente da appostamento.

Dal 1° al 31 gennaio 2026, la caccia in forma vagante all'alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, porciglione è consentita esclusivamente con il cane da ferma o da cerca, limitatamente alle aree di colmata/bonifica dei seguenti Comuni:

- BIENTINA: nella zona di padule inclusa tra il fosso di Confine fino a raggiungere il confine della Riserva Regionale di Tanali, a sud; a ovest la Riserva di Tanali e il confine provinciale fino a raggiungere la SP3 Altopascio; a nord la SP3 Altopascio per continuare sul Rio del Valico fino

all'altezza di località Lelli; a est la viabilità podereale che separa la parte del padule con le colline delle Cerbaie fino a raggiungere il fosso di Confine;

- CASCINA: zona Borgarello-Martinga delimitata da Via del Nugolaio, Via Emilia (S.S. 206), Via Titignano, confine Z.R.C. Navacchio; Zona Le Sedici-Punta Grande delimitata dalla ferrovia Pisa-Collesalveti, Canale Torale, confine Comune di Pisa, confine Comune di Collesalveti, Canale Fossa Nuova; Zona Tremolese-Pinzale-Gerbareto delimitata dalla Via Emilia (S.S. 206), Canale Fossa Nuova, Via Macerata, Canale Solaiola; Zona Macerata-Latignano delimitata dal confine Comune di Collesalveti (presso ponte di Grecciano), golena nord Scolmatore dell'Arno (sponda destra direzione mare) compresa fino al ponte di Via Piccina, Canale Fossa Nuova, argine Canale Zannone fino al confine Comune di Lari;

- CASTELFRANCO DI SOTTO: Padule di Bientina, dalle pendici Cerbaie al confine con Bientina; zona compresa fra la sponda destra del fiume Arno e l'argine sinistro del canale Usciana con alveo dei fiumi compreso; Paduletta di Staffoli, zona compresa fra la strada comunale dei Ponticelli e la confluenza con il padule di Bientina;

- MONTOPOLI VAL D'ARNO: dalla Ferrovia alla sponda dell'Arno;

- PISA: a destra e a sinistra della Via Emilia dal Fosso del Caligi fino alla Via dell'Arnaccio, fino alla Ferrovia Pisa-Collesalveti; La Pila: Strada Statale Aurelia, Canale Traversagnola, Canale dei Navicelli, Darsena;

- Oratorio: Acqua Donata così delimitata: Via Emilia, Fosso Torale fino al confine con il Comune di Cascina, Idrovora Arnaccio, Fosso Caligi;

- Porta a Mare: Cave del Caverni, fino al fossetto del Nardi e dalla Via Livornese al Fosso dei Navicelli;

- Marina di Pisa: Paduletto ex vasca del Mariani;

- PONTEDERA: Zona di Golena d'Arno da: Loc. Pietroconti fino al passaggio a livello in località Vallicelle della Ferrovia Firenze-Pisa;

- S.CROCE SULL'ARNO: Paduletta di Staffoli e tutta la zona di pianura compresa fra la sponda destra del Fiume Arno e la sponda sinistra del Canale Usciana;

- SAN GIULIANO TERME: Golena d'Arno - Golena di Serchio e nella zona compresa tra la Ferrovia Pisa-Lucca, Gello via Ulisse Dini, Gello via Matteotti, Antifosso di Canova, Strada Aurelia, Fiume Morto;

- S.MARIA A MONTE: dalla sponda sinistra del Canale Usciana sino alla sponda destra del Fiume Arno;

- SAN MINIATO: dalla S.S. 67 al fiume Arno;

- VECCHIANO: zona delimitata dal Fosso della Barra, autostrada Firenze-Mare, autostrada Livorno-Sestri, Confine Parco-lago di Massaciuccoli, Golena destra del Fiume Serchio, dal confine con la Provincia di Lucca fino al Parco Naturale.

- VICOPISANO: zona di pianura del territorio comunale.

*PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL PARCO
NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE – MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO*

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

- sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.
- Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:
 - Fauna stanziale: 1 capo;
 - Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Rallidi non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2025/2026.

Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi
- Beccaccino non più di 20 capi
- Colombaccio non più di 30 capi
- Coniglio selvatico non più di 10 capi
- Fagiano non più di 20 capi
- Lepre non più di 5 capi
- Palmipedi non più di 20 capi
- Rallidi non più di 35 capi
- Quaglia non più di 20 capi
- Starna non più di 5 capi
- Pernice rossa non più di 10 capi
- Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia
- Codone
- Combattente
- Moretta
- Capriolo

MODALITA' E FORME DI CACCIA nelle Aree A e B:

Nelle Aree A e B ai cacciatori residenti nei comuni diversi da Pisa, S. Giuliano Terme e Vecchiano l'esercizio della caccia è consentito fino a due giorni per ogni settimana.

Nel periodo dal 1° Ottobre al 30 Novembre, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ai cacciatori iscritti alle predette aree, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria di usufruire in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione

per l'intera stagione venatoria derivanti da tre giorni a settimana per i residenti nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e due giorni a settimana per i residenti negli altri Comuni.

Gli appostamenti temporanei, con e senza richiami vivi, possono essere collocati a distanza non inferiore a m. 100 dal confine del Parco e la stessa distanza dovrà essere mantenuta tra di loro.

Il mancato rispetto delle norme che regolano l'attività venatoria nelle aree contigue al Parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano comporterà la sanzione amministrativa di cui all'art.58 comma 1 lettera e) e q) della L.R. n.3/94

PISTOIA

Nella ZPS “Padule di Fucecchio” e nelle altre ZPS del territorio della Provincia di Pistoia i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Padule di Fucecchio”:

Per le limitazioni all'attività venatoria nei territori interni all'Area Contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

AREA SPERIMENTALE (ASRPV) “Alto Appennino Pistoiese”

La disciplina del prelievo venatorio e dell'addestramento dei cani nel territorio individuato dall' ATC come Area Sperimentale a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ASRPV) denominata “Alto Appennino Pistoiese” è disponibile sul sito istituzionale dell'Organismo di Gestione unitamente alla modulistica da compilare per la relativa iscrizione, reperibile al seguente link:

<https://www.atcpistoia.it/>

PRATO

CACCIA E ALLENAMENTO CANI NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale):

I divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

CACCIA VAGANTE A GENNAIO: Oltre ai casi previsti al punto 4 del Calendario Venatorio Regionale, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 gennaio 2026, nel Comprensorio di Prato la caccia vagante, anche con il cane, è consentita nelle aree sotto delimitate:

- A NORD: dal perimetro della “Zona di Protezione”, istituita ai sensi dell’art. 14 L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con il comprensorio di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza della ferrovia Firenze – Pistoia) ed il limite di confine con il comprensorio di Firenze (autostrada A11 Firenze mare);
- A EST: seguendo il confine di comprensorio con Firenze dall’intersezione con l’autostrada A11 Firenze – mare (confine della zona di protezione) fino all’intersezione con la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Ponte all’Asse);
- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con il comprensorio di Firenze (loc. Ponte all’Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);
- A OVEST: dal confine con il comprensorio di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze – Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze – Pistoia (confine della “Zona di Protezione”).

SIENA

Per le ZPS denominate CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL’ORCIA e DEL FORMONE, i divieti per questi territori, ferme restando le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale, sono indicati nella Deliberazione della Giunta Regionale Toscana 16 giugno 2008, n. 454 e s.m.i. denominata “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” reperibile alla seguente pagina web istituzionale:

<https://www.regione.toscana.it/-/siti-natura-2000-misure-di-conservazione-e-piani-di-gestione-2>

La cartografia di tali aree è consultabile sul portale Geoscopio della Regione Toscana (<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cacciapesca.html>)

In particolare per tali aree si ricorda:

- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all’interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d’Acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyrtus minimus*);
- divieto di costituzione di nuove zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);

Normative integrative nei SIC (gia' ZPS) Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano, Crete dell'Orcia e del Formone: Protezione siti Lanario – da gennaio a giugno nessun tipo di disturbo nelle aree dove nidifica la specie individuata nella cartografia allegata ai piani di gestione.